

Legge regionale 19 maggio 2023, n. 20

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, N. 25 (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili).

(BURC n. 114 del 22 maggio 2023)

Art. 1

(Sostituzione del titolo della [l.r. 25/2020](#))

1. Il titolo della [legge regionale 19 novembre 2020, n. 25](#) (Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili) è sostituito dal seguente: "Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di energia rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l'autoconsumo e l'autonomia energetica".

Art. 2

(Integrazione dell'articolo 1 della [l.r. 25/2020](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della [l.r. 25/2020](#), dopo le parole "convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#)," sono aggiunte le seguenti: "nonché dal [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#) (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e dal [decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210](#) (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica),".

Art. 3

(Integrazione dell'articolo 2 della [l.r. 25/2020](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della [l.r. 25/2020](#), dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5- bis".

Art. 4

(Integrazione dell'articolo 3 della [l.r. 25/2020](#))

1. L'articolo 3 della [l.r. 25/2020](#) è così integrato: al comma 1, dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis".

Art. 5

(Modifica dell'articolo 4 della [l.r. 25/2020](#))

1. L'articolo 4 della [l.r. 25/2020](#) è così modificato:
 - a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

- "a) redigono e adottano, entro novanta giorni dalla data della loro costituzione, il bilancio di sostenibilità redatto con finalità informative secondo i principi di European Label of Governance Excellence (ELoGE) per comunicare, tra l'altro, ai propri stakeholders, gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita all'interno della propria comunità, valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto operativamente realizzato, favorire la trasparenza dell'agire amministrativo, promuovere e sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, attivare un nuovo sistema di governance locale a responsabilità diretta con alla base l'accountability energetica;"
- b) al comma 3 dell'articolo 4 della [l.r. 25/2020](#), dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "e redatto con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis".

Art. 6

(Inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter nella [l.r. 25/2020](#))

1. Dopo l'articolo 4 della [l.r. 25/2020](#) sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-bis

(Assistenza tecnica e incentivi allo sviluppo)

1. La Regione Calabria, tramite il portale Calabria Energia, curato e gestito dall'assessorato competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fornisce assistenza tecnica e supporto alla promozione e allo sviluppo delle comunità energetiche.
2. L'attività di assistenza e supporto di cui al comma 1 è rivolta ai soggetti proponenti l'istituzione di una comunità energetica e riguarda:
 - a) l'individuazione del modello di produzione, autoconsumo e condivisione di energia;
 - b) la valutazione circa la sostenibilità ecologica ed economica della comunità energetica;
 - c) il percorso da seguire per l'istituzione della comunità energetica;
 - d) la promozione di iniziative formative e informative rivolte a privati, associazioni ed enti pubblici;
 - e) la realizzazione di un archivio delle buone prassi utili alla costituzione delle comunità energetiche.
3. La Regione, altresì, incentiva lo sviluppo delle comunità energetiche attraverso:
 - a) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica e con il Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle comunità energetiche nonché la comunicazione dei dati sulle comunità energetiche costituite nel territorio regionale;
 - b) la promozione di un protocollo di intesa con il Ministero competente in materia di beni culturali per definire le condizioni necessarie all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle comunità energetiche, con l'obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;
 - c) la promozione di protocolli di intesa con i Comuni o le associazioni di Comuni o altre istituzioni per semplificare e uniformare i procedimenti autorizzatori.

Art. 4-ter

(Disposizioni per la installazione di impianti da fonti rinnovabili)

1. La Regione Calabria ai sensi dell'articolo 47, commi 4 e 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito con modificazioni in legge 21 aprile 2023, n. 41, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua le aree di proprietà regionale idonee alla installazione di impianti da fonti rinnovabili e attiva le procedure per l'affidamento in concessione delle stesse.”.

Art. 7

(Inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter nella [l.r. 25/2020](#))

1. Dopo l'articolo 5 della [l.r. 25/2020](#) sono inseriti i seguenti:

"Art. 5-bis

(Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di analisi, assistenza, consultive e confronto per la promozione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a supporto della Regione, dei dipartimenti regionali e degli enti locali. È composto da esperti in materia, con competenze tecnica, amministrativa, contabile oltre che, preferibilmente, da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI Calabria, Unione delle province d'Italia Calabria (UPI Calabria) e dai cluster regionali competenti in materia. All'attività del Tavolo tecnico permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture ai fini del funzionamento del Tavolo permanente.
2. Il Tavolo tecnico permanente, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, svolge, tra l'altro, le seguenti attività:
 - a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano regionale integrato energia e clima (PRIEC) e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;
 - b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;
 - c) individuazione delle migliori pratiche in campo nazionale ed internazionale al fine di stimolare la costituzione delle CER e promuovere la diffusione, anche tra gli enti locali del territorio regionale, dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica;
 - d) monitoraggio delle situazioni di povertà energetica per promuoverne misure di contrasto, stimolare la costituzione di comunità rivolte a mitigare tali

- problematiche e incoraggiare ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche;
- e) promozione di strategie di sviluppo per incrementare l'autonomia energetica dei comuni e delle province e per soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali anche con il coinvolgimento diretto degli enti locali;
 - f) proposizione di azioni di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema calabrese di produzione di energia;
 - g) analisi e valutazione dei modelli di produzione, autoconsumo, condivisione ed uso razionale dell'energia e promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con iniziative dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER;
 - h) analisi e promozione della diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, in coerenza con le specificità dei territori per valorizzare l'imprenditoria e le materie prime locali;
 - i) promozione del coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, del Terzo settore, dei territori montani e periferici, e sostegno alla nascita di nuove forme cooperative intercomunali per valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia;
 - j) studio, analisi delle forme di finanziamento pubbliche e private esistenti e dei relativi ambiti di applicazione e di innovativi strumenti economici e finanziari da proporre per la finalità della presente legge.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Tavolo tecnico permanente può promuovere, presso la commissione consiliare competente in materia di ambiente, audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 3, degli enti locali e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti sia pubblici che privati interessati alla materia o che ne fanno espressa richiesta.
4. Il Tavolo tecnico permanente, quale facilitatore di comunità energetica, può, altresì, formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. in merito alla regolazione delle comunità energetiche.
5. Il funzionamento del Tavolo tecnico permanente non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 5-ter

(Promozione della costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economica e finanziaria regionale, nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni europee e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può prevedere programmi, bandi, progetti, misure e iniziative per favorire e incentivare la creazione delle Comunità energetiche rinnovabili e l'acquisto di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.”.

Art. 8

(Inserimento dell'articolo 6-bis nella [l.r. 25/2020](#))

1. Dopo l'articolo 6 della [l.r. 25/2020](#) è inserito il seguente:

"Art. 6-bis
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.
2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni:
 - a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;
 - b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse;
 - c) il numero e la diffusione territoriale delle CER;
 - d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge.
3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.
4. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che concludono l'esame della commissione."

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.